



# ORDINES

*Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*

ISSN 2421-0730

NUMERO 2 – DICEMBRE 2021

ALBERTO FABBRI

## **Alcune considerazioni sul contributo fornito dal patrimonio culturale religioso ad una identità fideistica di appartenenza**

**ABSTRACT** - This work aims to promote analysis of the relevance of the religious and cultural heritage; it will focus on the cultural heritage of religious interest and the relevance that it assumes in the social and juridical dialogue in Italy. As well known, the religious element plays, in the light of the principle of secularity, a fundamental role in the formation of the civil fabric. In particular, the emergence of new religious realities that are foreign to the Christian sphere, and the traditional religions that over the centuries have become rooted with established communities in the territory, stimulates the discussion about shared views of the prospects for dialogue. In this process, cultural goods of religious interest are seen as a way of affirming the identity of the religious community and play a fundamental role within this framework. The proposal of contact points, common elements and the comparison between state institutions and religious communities represent a first important step to define and to catalogue the religious heritage so that protective and promotion actions can follow specific patterns to help and stimulate occasions to sustain and share the different identities expressed by the religious goods themselves. The significance that the cultural heritage acquires, can become a fundamental means through which implement policies of religious integration and then social groups coexistence.

**KEYWORDS** - Cultural property of religious interest, sustainability, sharing, identity.

ALBERTO FABBRI\*

## **Alcune considerazioni sul contributo fornito dal patrimonio culturale religioso ad una identità fideistica di appartenenza\*\***

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La disciplina dei beni culturali di interesse religioso: le scelte adottate – 3. I beni culturali di interesse religioso come espressione delle identità religiose – 4. Ipotesi di tutela del patrimonio culturale religioso immateriale. – 5. Una via percorribile per una condivisione sostenibile delle diverse identità religiose.

### *1. Introduzione*

La recentissima ratifica della Convenzione di Faro del 2005<sup>1</sup> stimola una breve riflessione sul ruolo che il patrimonio culturale religioso, in particolare i beni culturali di interesse religioso<sup>2</sup>, può assumere come efficace strumento di dialogo sociale e giuridico tra le istituzioni, le confessioni religiose e le organizzazioni culturali; in particolare la sua rilevanza può diventare una condizione per una condivisione sostenibile delle diverse identità espresse, in grado di attivare una politica di integrazione religiosa e di condivisione di un patrimonio culturale comune.

L'evoluzione del quadro normativo della disciplina dei beni culturali di interesse religioso risente pienamente delle vicende storiche e politiche che ne hanno identificato i diversi passaggi, in relazione al valore e alla rilevanza assunta dai beni culturali, tali da condizionare i contorni di applicazione.

Infatti, le disposizioni che si sono succedute negli anni, evidenziavano un nesso stretto con i prodotti maturati dalla relazione Stato-Chiesa, e con l'ideologia politica attiva nel momento storico considerato, insieme ai processi sociali in atto.

---

\* Professore associato di Diritto ecclesiastico nell'Università di Urbino "Carlo Bo", Dipartimento di Giurisprudenza.

\*\* Contributo sottoposto a valutazione anonima.

<sup>1</sup> Legge 1° ottobre 2020, n. 133, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005*, GU Serie Generale n. 263 del 23 ottobre 2020; *Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society*, Faro, 27.X.2005, in *www.coe.int*.

<sup>2</sup> Per una prima introduzione al tema rinvio a F. PETRONCELLI HÜBLER, *Beni culturali II) Diritto ecclesiastico*, in *Enc. giur.*, V (1989).

La legge n. 364 del 1909<sup>3</sup>, evoluzione della legge n. 185 del 1902<sup>4</sup>, in pieno Stato liberale, dava rilevanza solo alla dimensione dell'accessibilità pubblica legata ai beni culturali, al fine di garantire una «libera visibilità a tutti»<sup>5</sup>. In questo passaggio si scorge un'attenzione verso la fruibilità collettiva del bene, inteso come bene godibile da parte del pubblico. È evidente la necessità di assicurare il ritorno sociale di un bene che presenta valore culturale, interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico.

I Patti Lateranensi, come noto, non prevedevano nessun richiamo diretto a detti beni<sup>6</sup>, il patrimonio artistico religioso trovano manifestazione solo nella categoria delle «catacombe», nella piena disponibilità della Santa Sede<sup>7</sup>.

Solo con la legge n. 1089 del 1939<sup>8</sup>, i beni culturali di interesse storico ed artistico venivano ad essere inclusi tra le «cose d'interesse artistico e storico», pur con i dovuti distinguo. L'articolo in questione, l'8, richiedeva l'appartenenza del bene agli enti ecclesiastici e la destinazione dello stesso alle specifiche esigenze di culto; nel caso, lo Stato, per voce del Ministero della pubblica istruzione, avrebbe dovuto procedere in accordo con l'autorità ecclesiastica.

Il focus della legge era legato alla volontà di preservare dette «cose» in modo da garantirne l'uso e il godimento.

Il riferimento ai beni di proprietà degli enti ecclesiastici, in funzione culturale, assumeva i caratteri del *favor religionis*, al fine di evitare una eccessiva ingerenza statale nella dimensione ecclesiale, con l'effetto di non

---

<sup>3</sup> Legge 20 giugno 1909, n. 364, *Norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti*, in *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia*, 28 giugno 1909, n. 150. Per una panoramica dell'evoluzione normativa rinvio a G. CELESTE, *I beni culturali di interesse religioso: nozione e regole di circolazione*, in *elibrary.fondazione-notariato.it*.

<sup>4</sup> Legge 12 luglio 1902, n. 185, *Portante disposizioni circa la tutela e la conservazione dei monumenti ed oggetti aventi pregio d'arte o di antichità*, in *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia*, 27 giugno 1902, n. 149.

<sup>5</sup> L'articolo 28 richiama le cose d'arte e di antichità.

<sup>6</sup> Sull'atteggiamento tenuto dal Mussolini sulla vicenda, rinvio a M. MACCARRONE (a cura di), *Francesco Pacelli, Diario della Conciliazione. Con verbali e appendici di documenti*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1959, p. 168 ss.

<sup>7</sup> L'art. 33 del Concordato afferma che «È riservata alla Santa Sede la disponibilità delle catacombe esistenti nel suolo di Roma e delle altre parti del territorio del Regno con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione».

<sup>8</sup> Legge 1° giugno 1939, n. 1089, *Tutela delle cose d'interesse Artistico o Storico*, in *Gazz. uff.* n. 184 dell'8 agosto 1939.

rilevare l'interesse religioso del bene come elemento atto a rappresentare l'identità culturale e sociale della comunità religiosa<sup>9</sup>.

Il Codice civile mantiene la stessa impostazione all'articolo 831 e la Costituzione, all'articolo 9 riafferma il potere di tutela proprio dello Stato sul paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione<sup>10</sup>.

La collaborativa tra Stato e Chiesa cattolica espressa nell'Accordo di Villa Madama<sup>11</sup> investe non solo le modalità di tutela del patrimonio storico e artistico, ma anche gli aspetti legati alla salvaguardia, valorizzazione e godimento dei beni culturali di interesse religioso. Il modello relazionale, sebbene limiti l'intervento ai beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, rappresenta un nuovo percorso istituzionale, teso a sostenere il valore che il patrimonio, nelle sue diverse articolazioni, assume nell'ambito collettivo.

Da rilevare che parallelamente, in ambito statale, si promuove un cambiamento nell'uso dei termini per definire il fenomeno, per cui le «cose di interesse storico e artistico», ora vengono ricomprese nell'epigrafe «beni culturali»<sup>12</sup>, promuovendo un lessico molto più in linea con l'idea di patrimonio che si intende richiamare.

---

<sup>9</sup> Cfr. G. DALLA TORRE, *La disciplina concordataria del patrimonio ecclesiastico*, in *ME*, 1986, p. 31. Tuttavia, il r.d. n. 1731 del 1930, riconosceva agli enti della comunità israelitiche il diritto di provvedere al proprio patrimonio, cfr. G. CELESTE, *I beni culturali di interesse religioso*, in D. FALCONIO, F. FIMMANÒ, P. GUIDA (a cura di), *Scritti in onore di Giancarlo Laurini*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, p. 372.

<sup>10</sup> Tra l'ampia dottrina, M. AURIEMMA, *Solidarietà, cultura e beni comuni nell'art. 9 della Costituzione*, in G. GENGA, M. PROSPERO, G. TEODORO (a cura di), *I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 147 ss; A. FUCCILLO, *La circolazione dei beni immobili culturali ecclesiastici tra diritto "pattizio" e diritto "speciale"*, in *La circolazione dei beni culturali: attualità e criticità Atti dei Convegni, I Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato*, 2/2010, p. 115 ss. Per una visione dinamica del bene culturale, M. TIGANO, *Un "modello Unesco" per la gestione, in chiave economica, dei beni culturali di interesse religioso?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 23 del 2018, p. 3 ss.

<sup>11</sup> Cfr. G. PASTORI, *L'articolo 12 dell'Accordo 18 febbraio 1984 nel quadro dell'ordinamento giuridico italiano*, p. 29 ss., C. CARDIA, *Tutela e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso tra Stato e Chiesa cattolica*, p. 55 ss., entrambi in G. FELICIANI (a cura di), *Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*, Il Mulino, Bologna, 1995; N. COLAIANNI, *La tutela dei beni culturali di interesse religioso tra Costituzione e convenzioni con le confessioni religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 21 del 2012; G. PASTORI, *I beni culturali di interesse religioso: le disposizioni pattizie e la normativa più recente*, in *QDPE*, 1/2005, p. 191 ss.

<sup>12</sup> Il legislatore ricorre a questa espressione nel D. lgs. n. 112 del 1998 all'art. 148, in relazione al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, e successivamente nella legge n. 490 del 1999, *Testo unico delle disposizioni legislative*

Il Codice Urbani<sup>13</sup> si pone come crocevia di disciplina dell'intero comparto, nel raccogliere le indicazioni e le posizioni stabilizzate nel corso degli anni. Infatti, il d. lgs. n. 490 del 1999 aveva già messo in stretta relazione i beni culturali di interesse religioso, l'appartenenza confessionale<sup>14</sup>, le esigenze di culto e il modello collaborativo, considerata anche l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle intese sulla base dell'Accordo del 1984 e delle intese stipulate ex art. 8 comma 3 della Costituzione.

Tuttavia, la materia dei beni culturali diventa oggetto di revisione sulla base delle ripartizioni di competenze Stato-regioni introdotte dalla riforma del titolo V parte seconda della Costituzione, per gli aspetti legati alle attività di tutela, di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale<sup>15</sup>.

## 2. La disciplina dei beni culturali di interesse religioso: le scelte adottate

La disciplina dei beni culturali di interesse religioso si presenta complessa, sia per quello che attiene le fonti atte a garantirne la

---

*in materia di beni culturali e ambientali. Per una approfondimenti sui beni culturali come servizio pubblico essenziale rinvio a S. CAVALIERE, I livelli essenziali delle prestazioni e i nuovi "diritti culturali", in AIC, 3/2017, p. 3 ss.*

<sup>13</sup> D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Articolo 9. Beni culturali di interesse religioso*, in M. RENNA, V.M. SESSA, M. VISMARA MISSOLI (a cura di), *Codice dei beni culturali di interesse religioso*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 96 ss.

<sup>14</sup> In relazione all'art. 8 della legge n. 1089 del 1939, l'appartenenza confessionale non coinvolge più solo ed esclusivamente gli enti ecclesiastici, ma vengono richiamati gli enti e le istituzioni anche di altre confessioni religiose.

<sup>15</sup> Cfr. A. MITROTTI, *Il riparto di competenze in materia di beni culturali alla luce del felice coniugio tra redditività del patrimonio culturale e diritto di accesso ai beni culturali*, in *Forum di Quad. Cost.*, 9 luglio 2018; V. SESSA, *Il partenariato e la valorizzazione "condivisa" del patrimonio culturale: dalla conservazione dei beni alla rigenerazione del territorio*, in *GiustAmm.it*, 2019, 2, p. 3 ss. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 94 del 2003, nel rimarcare la funzione di tutela e valorizzazione sulla base della legislazione vigente, promuove un diverso modello di contatto, attraverso un significativo passaggio dal tipo di intervento, al bene oggetto di intervento. La distinzione che viene proposta contrappone i beni culturali rispetto ad altri beni che possono rivestire interesse storico o culturale per la comunità regionale o locale; per un primo analisi cfr. A. POGGI, *Verso una definizione aperta di "bene culturale"?* (a proposito della sentenza n. 92/2003 della Corte costituzionale, in *Aedon*, 1/2003; C. BARBATI, *La valorizzazione del patrimonio culturale*, in *Aedon*, 1/2004.

salvaguardia e fruibilità, sia riguardo la loro collocazione all'interno del patrimonio culturale<sup>16</sup>.

La natura stessa del tipo di bene coinvolge due dimensioni, quella statale, che investe il bene culturale, e una apparentemente ecclesiale, legata all'esercizio dell'autonomia confessionale nel valutare l'utilità e l'interesse che può assumere la dimensione sacra del bene.

Quello che risulta è una sintesi, per cui il bene culturale di interesse religioso identifica una tipologia di bene la quale si caratterizza non solo per il valore culturale che assume, come elemento imprescindibile, ma anche per la rilevanza religiosa<sup>17</sup>. Questa sincronia colloca il bene in una dimensione ulteriore rispetto agli altri beni culturali «comuni», proprio perché la sua complessità risulta funzionale ad indicare la dimensione strumentale che coinvolge direttamente la confessione religiosa, anche come elementi di testimonianza.

Da qui la richiesta di una adeguata regolamentazione in grado di far emergere tutto il potenziale applicativo<sup>18</sup>.

L'art. 9 della Costituzione indica il compito della Repubblica nella promozione dello sviluppo della cultura nella sua accezione più ampia, nell'impegnarsi ad utilizzare lo strumento della tutela per proteggere e conservare il patrimonio storico e culturale che la Nazione, intesa come comunità umana, che si esprime nelle sue diverse e plurime identità, anche religiose<sup>19</sup>. Le comunità religiose, a prescindere da qualunque

---

<sup>16</sup> Cfr. M. RENNA, *I beni culturali di interesse religioso nel nuovo ordinamento autonomista*, in M. RENNA, V.M. SESSA, M. VISMARA MISSOLI (a cura di), *Codice dei beni culturali*, cit., p. 1 ss.

<sup>17</sup> F. PASSASEO, *La tutela dell'interesse religioso dei beni culturali. Riflessioni tra ius conditum e ius condendum*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 7 del 2018; R. ASTORRI, *I beni culturali di interesse religioso nell'ordinamento italiano. Spunti problematici*, in C. CARDIA (a cura di) *Studi in onore di Anna Ravà*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 21 ss.

<sup>18</sup> Per una rilevanza degli interessi religiosi non come pretese, ma come istanze concorrenti, integrabili con il sistema, cfr. F. PETRONCELLI HÜBLER, *I beni culturali religiosi. Quali prospettive di tutela*, Jovene, Napoli, 1996, p. 103 ss.

<sup>19</sup> In occasione della firma dell'Accordo del 1984 con la Chiesa cattolica (art. 9 comma 2, l. 25 marzo 1985, n. 121, cfr. B. SERRA, *La protección de los bienes culturales de la Iglesia católica: la experiencia italiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 42 del 2017, p. 8 ss., si è ribadito il valore che la cultura religiosa assume per la Repubblica, esplicitando che i principi del cattolicesimo contribuiscono a formare il patrimonio storico del popolo italiano. Questa ultima indicazione deve essere intesa come manifestazione di un quadro sociale che si appoggia sulla storia, senza assumere condizione di esaustività e senza escludere altri elementi di natura religiosa nel fornire il loro contributo alla formazione del capitale sociale.

riconoscimento statale, sono comunque portatrici di una identità fideistica che contribuisce a creare una identità sociale, anche attraverso dei beni culturali nel loro interesse religioso, comunque di valore.

Un'analisi delle fonti, permette di cogliere i due diversi ambiti interessati dallo Stato nel promuovere un sistema relazionale, il primo va a salvaguardare le esigenze di culto<sup>20</sup>, sempre in relazione ai beni culturali di interesse religioso, anche quando venivano indicati, in una prima fase, con la voce «cose»<sup>21</sup>; mentre un secondo intervento, di natura collaborativa, ha ad oggetto il patrimonio storico e culturale delle diverse confessioni religiose, con l'intento finalizzato non solo alla sua tutela, ma anche alla messa in campo di attività concordate che ne permettano la piena valorizzazione<sup>22</sup>.

---

Tuttavia, il fronte statale unilaterale, anche declinato nella legislazione esclusiva dello Stato per la tutela dei beni culturali, e in quella concorrente con la regione per la valorizzazione e promozione, non esaurisce la modalità di intervento sulla materia, prevedendo ampio uso del modello bilaterale. Modello bilaterale che trova fondamento in un sistema collaborativo con le confessioni religiose per una rilevanza sempre più condivisa e visibile del patrimonio storico e artistico (collaborazione come ricerca di soluzioni concrete e non come luogo per rivendicare le rispettive sfere di influenza dei due attori, cfr. S. GHERRO, *Stato e Chiesa. Ordinamento*, Giappichelli, Torino, 1994, p. IX ss; M. PARISI, *Diritto pattizio e beni culturali di interesse religioso. Sulla collaborazione tra Stato e Chiese nella tutela giuridica del patrimonio storico-artistico ecclesiastico*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017.

<sup>20</sup> A.G. CHIZZONITI, *Profili giuridici dei beni culturali di interesse religioso*, Libellula Edizioni, Tricase (LE), 2008.

<sup>21</sup> Il riferimento è alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, articolo 8.

<sup>22</sup> Nel prendere visione delle intese stipulate con le confessioni diverse dalla cattolica, emerge evidente la diversa terminologia usata per disciplinare la materia, non solo tra le stesse intese, ma anche in relazione all'Accordo con la Chiesa cattolica. La collaborazione non ha ad oggetto esclusivo la tutela del patrimonio storico e culturale, ma è finalizzata alla «tutela e alla valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale» religioso.

Questa formula è ricorrente e viene riportata per le Assemblee di Dio in Italia (L. n. 517 del 1988), gli Avventisti (L. n. 516 del 1988), Comunità ebraiche (L. n. 101 del 1989), con l'aggiunta di ulteriori ambiti, i Battisti (L. n. 116 del 1995), gli Ortodossi (L. n. 126 del 2012), la Chiesa apostolica (L. n. 128 del 2012), mentre il riferimento è al patrimonio «storico, morale e materiale» per i Valdesi (L. n. 449 del 1984), i Luterani (L. n. 520 del 1995) e Mormoni (L. n. 127 del 2012). I Buddisti (L. n. 245 del 2012), e gli Induisti (L. n. 246 del 2012), nelle intese firmate, fanno un richiamo generico al patrimonio dell'Unione, mentre l'Istituto Soka Gakkai indica il solo patrimonio culturale (L. n. 130 del 2016).

Per meglio comprendere le scelte che lo Stato adotta nel disciplinare i bene culturale di interesse religioso<sup>23</sup>, le potenzialità, e i caratteri considerati, è necessario definire l'oggetto di tutela.

Il Codice Urbani non ci fornisce tuttavia una definizione di tali beni, ma si limita a collocare la loro disciplina all'interno della prima parte della legge, relativa alle disposizioni generali. Si rimarca dunque la posizione che questi beni assumono nel quadro complessivo, come fattispecie particolare che contraddistingue, all'interno della categoria del patrimonio culturale, alcuni beni culturali proprio per il loro interesse generale di natura religiosa. La particolare collocazione la rileva il carattere che l'interesse religioso assume per alcuni beni, con la conseguenza di promuovere una garanzia specifica del valore che gli stessi assumono nel quadro generale del patrimonio culturale.

Il loro corretto inquadramento giuridico muove dalla tipologia di bene culturale che il legislatore intende tutelare, per cogliere l'incidenza che l'interesse religioso assume nel giustificare la particolare salvaguardia.

Successivamente, in via congiunta al modello di bene che si intende tutelare, andranno colti quali modelli di relazione assumono rilevanza per il legislatore, in particolare nella relazione tra il bene e il soggetto che lo detiene, usa o possiede, all'interno del contesto confessionale di riferimento.

Infine, dovrà essere rilevato la funzione che acquista il bene culturale di interesse religioso, in relazione alle mansioni, alle attività e al ruolo che si ritiene utile per comprendere la sua collocazione all'interno della fattispecie tutelata dalla norma.

Il procedimento che il legislatore ha previsto per riconoscere la qualifica di bene culturale è fondato su di una precisa logica, sull'interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico che gli stessi beni assumono, ovvero per il loro valore di testimonianze aventi valore di civiltà. In questo agire, si prescinde dalla tipologia assunta dal bene, indistintamente sia immobile o mobile, e anche dal soggetto a cui detti beni appartengono. Il Codice agli articoli 10 e 11 propone un lungo e articolato elenco dei beni culturali, facendo ricorso a categorie generali, e a categorie speciali che aiutano nella individuazione oggettiva dei beni<sup>24</sup>. La stessa individuazione dell'interesse culturale

---

<sup>23</sup> Cfr. M. TIGANO, *Tra economie dello Stato e «economia» della Chiesa: i beni culturali d'interesse religioso*, Editoriale Scientifica, Napoli 2012, p. 112 ss.

<sup>24</sup> F. PETRONCELLI HÜBLER, *I beni*, cit., p. 160.



avviene attraverso un procedimento che utilizza due canali, quello della verifica e quello della dichiarazione.

La differente procedura, prevista dall'articolo 12, si basa sulla diversa appartenenza del bene. La verifica dell'interesse culturale viene attivata dagli organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta dei soggetti detentori del bene, relativamente a quei beni appartenenti agli enti pubblici o a persone giuridiche private senza scopo di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti<sup>25</sup>; il procedimento di dichiarazione si applica invece sui beni che risultano di proprietà di soggetti privati o di altri soggetti.

Una volta individuata la cornice valoriale che permette di considerare un bene come culturale, deve necessariamente essere rilevato l'interesse religioso che identifica e caratterizza quel tipo di bene. Nel far questo possiamo utilizzare tre diversi piani di intervento<sup>26</sup>.

Il primo chiama in causa il focus religioso<sup>27</sup>, di esclusiva competenza ecclesiale, articolato attraverso un necessario rinvio al valore che quel bene culturale assume per la confessione religiosa all'interno del suo patrimonio, secondo precise disposizioni espresse attraverso gli organi preposti.

L'intervento da parte delle istituzioni religiose porterebbe il bene, già culturale per le istituzioni civili, verso una nuova dimensione certifica, la quale, una volta raggiunta, permetterebbe di collocare il bene nell'alveo della fattispecie oggetto di tutela.

Allo stesso modo, facendo ricorso ad una valutazione riduttiva dell'articolo 9 del Codice Urbani si potrebbe assumere come interesse religioso solo quello che permette al bene culturale di soddisfare le esigenze di culto<sup>28</sup>. Così la natura che questo bene sarebbero in grado di assumere verrebbe esclusa, e si valuterebbe solo la funzionalità per cui è utilizzato, sempre sulla base delle indicazioni che la confessione produce.

---

<sup>25</sup> L'inserimento è avvenuto con il d. lgs. 26 marzo 2008, n. 62, art. 2., G. SCIULLO, *Le modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio dopo i decreti legislativi 62 e 63 del 2008*, in *Aedon*, 3/2008.

<sup>26</sup> Escludiamo un piano di accostamento che trasformi l'interesse in bene, così da prendere in considerazione la figura dei beni religiosi di interesse culturale.

<sup>27</sup> Lariccia rileva che la Costituzione, nel tutelare il principio di autodeterminazione, permette la realizzazione di interessi proprio della collettività religiosa in grado di soddisfare le esigenze morali e sociali dei rispettivi componenti S. LARICCIA, *Interesse religioso*, in *Enc. Giur.*, XIX (1989), p. 76.

<sup>28</sup> Cfr. G. FELICIANI, *Le intese sui beni culturali ecclesiastici: bilanci e prospettive*, in *Dir. eccl.*, 1-2, 2006, I, p. 6, in particolare sul contenuto presente nelle intese stipulate; G. SCIULLO, *I beni culturali della Chiesa cattolica nel Codice Urbani*, in *Aedon*, 2/2020.

Infine, si potrebbe ancorare l'interesse religioso a quell'interesse che identifica ogni comunità religiosa, nella sua capacità di essere testimone di una identità propria, la cui salvaguardia rientra tra i compiti dello Stato per una garanzia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale.

Le fonti unilaterali (nel richiamare le esigenze di culto) e bilaterali (nel citare le esigenze di carattere religioso/ il patrimonio religioso) ci offrono indicazioni che non aiutano nella ricerca del modello di bene culturale di interesse religioso applicabile, il quale resta sospeso fino al momento in cui non emerge la sua funzionalità culturale o la rilevanza che assume all'interno del patrimonio religioso<sup>29</sup>.

Il legislatore non ha voluto legare il bene culturale di interesse religioso alla proprietà ecclesiale e alla presenza all'interno del patrimonio, così che non tutti i beni appartenenti al patrimonio confessionale o di proprietà, rilevano per il valore culturale (così da presentarsi solo come beni di interesse religioso)<sup>30</sup>, e allo stesso modo, alcuni beni culturali che presentano un interesse religioso riconosciuto potrebbero appartenere a soggetti privati o diversi da quelli contemplati dal legislatore.

Sul fronte della relazione bene/soggetto detentore, il Codice Urbani prende in considerazione solo i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, mentre le intese prevedono un generico collegamento del bene con il patrimonio storico e culturale della confessione religiosa, con il richiamo ad un vincolo di afferenza.

Nella categoria degli enti e istituzioni ecclesiali, vanno ricompresi non solo gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ma anche «quei soggetti diversamente qualificabili dal punto di vista giuridico formale, persone giuridiche canoniche non riconosciute agli effetti civili; persone giuridiche di diritto civile, quali le associazioni di fatto, nelle quali sia comunque

---

<sup>29</sup> O. NIGLIO (a cura di), *Conoscere, conservare, valorizzare. Il patrimonio culturale religioso*, Aracne editore, Roma, 2017.

<sup>30</sup> La formulazione espressa nell'articolo 9 del Codice Urbani esprime il carattere speciale che l'interesse religioso assume nel novero dei beni culturali in cui l'appartenenza confessionale serve a confermare l'interesse religioso che non può non assumere il bene. Il bene culturale oggetto di tutela ha già in sé l'interesse religioso e la disponibilità in capo all'ente rappresenta la massima espressione confessionale che il bene può acquisire. Per un approfondimento, N. GULLO, *Art. 9. Beni culturali di interesse religioso*, in M. A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Giuffrè, Milano, 2012, 84 ss.

ravvisabile un requisito di ecclesiasticità e per i quali sia individuabile un rapporto organico con l'istituzione ecclesiastica»<sup>31</sup>.

Di conseguenza non sono ricompresi nella previsione normativa, quei beni culturali di interesse religioso che risultassero di proprietà di privati o di enti che non presentano un collegamento con la confessione, così come quei beni che, pur rientrando nel patrimonio ecclesiale, non si caratterizzano per essere espressione dell'interesse religioso che la norma richiede.

La loro salvaguardia rientrerebbe nella comune attività di tutela statale, ancorché caratterizzata da alcuni precisi interventi, come accade per gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, così come previsto dall'art. 852, II comma, c.c.<sup>32</sup>.

Anche le procedure avviate per l'identificazione dell'oggetto di tutela così come delineate nelle intese<sup>33</sup> possono generare dubbi. Come già rilevato precedentemente, a proposito dell'uso dei termini, il punto nodale non verte sul grado di appartenenza del bene agli enti o istituzioni confessionali, ma sul significato di afferenza del bene culturale al patrimonio religioso. Infatti, l'inclusione del bene all'interno del patrimonio, pur nella sua dimensione culturale, storica o materiale, potrebbe essere inteso come una condizione sufficiente e giustificativa per l'acquisizione dell'interesse religioso in capo al bene. Per evitare queste derive alcune intese hanno previsto la creazione di commissioni miste con il compito di indicare i beni di interesse religioso oggetto di tutela, in particolare per la compilazione e l'aggiornamento degli inventari, ma allo stato attuale si sono verificati dei ritardi nella loro istituzione<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> M. PUNZI NICOLÒ, *Gli enti nell'ordinamento canonico*, Cedam, Padova, 1983, p. 244.

<sup>32</sup> Una ugual previsione è inserita all'interno dell'intesa sottoscritta con le Comunità ebraiche, legge n. 101 del 1989.

<sup>33</sup> Il Codice Urbani all'articolo 9 non richiama direttamente l'articolo 12 dell'Accordo, nel quale viene indicata la collaborazione per la tutela del patrimonio storico e artistico della Chiesa, ma le intese che sono state stipulate ai sensi dell'articolo 12; l'intesa del 1996 (tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche), sostituita da una nuova nel 2005, e infine quella del 2000 (archivi e biblioteche). Cfr. M. MADONNA (a cura di), *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'intesa del 26 gennaio 2005*, Marcianum Press, Venezia, 2007; A. FUCCILLO, *I beni immobili culturali ecclesiastici tra principi costituzionali e neo-dirigismo statale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), marzo 2009.

Per queste intese di secondo grado l'oggetto di tutela è di immediata percezione. Cfr. P. PICOZZA, *I beni culturali di interesse religioso nella nuova legislazione statale: le innovazioni nell'intesa con la Conferenza episcopale italiana*, in *u-pad.unimc.it*, p. 31 ss.

<sup>34</sup> Così come accade per la Tavola Valdese, Comunità ebraiche, Luterani, e Soka Gakkai.

L'ulteriore aspetto da valutare caratterizza il bene culturale di interesse religioso in relazione alla funzione a cui viene ad essere adibito.

Se il Codice Urbani ancora i beni alle «esigenze di culto», precedentemente nell'Accordi di Villa Madama il riferimento era alle «esigenze di carattere religioso».

Indubbiamente il carattere religioso, inteso come segno che connota il bene, si presenta di portata più ampia rispetto alle singole dimensioni culturali. Tuttavia, in questo confronto andrebbe inserita la portata finalistica che il bene deve comunque assumere per poter essere ricompreso nella categoria considerata. E il fine per poter essere realizzato richiede una attività che ne giustifichi la sua natura. Il bene culturale di interesse religioso considerato è quello che si presenta idoneo a soddisfare quelle necessità che, passando attraverso l'aspetto culturale, diano pieno appagamento alle iniziative religiose, considerate come fine da perseguire<sup>35</sup>.

### *3. I beni culturali di interesse religioso come espressione delle identità religiose*

L'indirizzo che l'ordinamento ha assunto con l'articolo 9 del Codice Urbani, in relazione alle esigenze religiose che richiedono l'avvio di un processo di collaborazione tra gli enti civili e religiosi interessati, non preclude il ruolo che i beni culturali di interesse religioso possono svolgere nell'ambito sociale.

Infatti, la politica di intervento prevista, in cui convergono le parti, non esaurisce la fattispecie e il valore che detti beni producono, ma promuove solo una condizione particolare di natura bilaterale da attivare al verificarsi delle precise condizioni normative.

Va rilevato che questa collaborazione avviene in funzione delle esigenze che il bene religioso esprime, e non nella gestione del bene in sé, gestione che rimane di competenza ecclesiale; la tipologia di uso del bene, non esaurisce la natura del bene, il quale deve essere posto in relazione al patrimonio di cui è espressione.

---

<sup>35</sup> In riferimento alle attività di religione o di culto, rilevanti per l'ordinamento statale, può essere utile un richiamo all'articolo 16 della legge n. 222 del 1985, in cui contenuto è stato ripreso anche nelle intese successivamente stipulate; A. VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico Ordine giuridico e interessi religiosi*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 323.

Le esigenze di culto diventano protagoniste anche a proposito della destinazione dell'8 per mille, quale ambito di impiego delle somme percepite.

Non a caso il Codice Urbani nel catalogare i beni culturali non prevede nessun richiamo al fenomeno religioso, a significare che la dimensione religiosa, proprio per il suo carattere, si presenta trasversale per sua natura, capace di contaminare e caratterizzare tutti i tipi di beni culturali.

Questo lascia spazio ad una categoria di beni culturali di interesse religioso che assumono rilevanza per la confessione religiosa e si mostrano capaci di affermarsi e interagire con la realtà sociale.

La dimensione che andiamo a considerare è quella che identifica e caratterizza la confessione stessa, quella identità che può essere desunta dal patrimonio di valori, principi, tradizioni e cultura attraverso i quali una comunità religiosa esprime la natura propria e vi si identifica<sup>36</sup>.

Se il patrimonio non ha vincoli espressivi, potendo trovare realizzazione in una dimensione umana, così come in una dimensione mobile o immobile, il bene culturale può diventare un mezzo di promozione e assumere un carattere comunicativo della realtà religiosa che opera sul territorio.

Il fenomeno espresso è connaturale ad ogni realtà religiosa, per il solo fatto di vivere su uno spazio urbano la propria fede e di cercare di esprimere i propri precetti religiosi nella realtà comunitaria, familiare, sociale e lavorativa. In questo modo prende avvio un processo nel quale un ambiente culturale di matrice religiosa inizia lentamente ad integrarsi nel tessuto sociale, secondo le modalità di tempo e di luogo proprie dello spazio nel quale si realizza, come riflesso del pluralismo proprio di ogni società.

Sul fronte giuridico è necessario cogliere il grado di tutela che l'ordinamento riconosce all'identità religiosa, espressa in un bene culturale.

Il legislatore nel disciplinare i beni culturali e del paesaggio, procede facendo ricorso alla figura inclusiva del patrimonio culturale, il quale «comprende paesaggi, luoghi storici, siti e ambienti costruiti dall'uomo, così come la biodiversità, le collezioni, le pratiche culturali del passato e del presente, le esperienze di vita e la conoscenza. Esso registra ed esprime i lunghi processi di sviluppo storico, che formano l'essenza delle diverse identità nazionali, regionali, indigene e locali ed è parte integrante della vita moderna. È un punto di riferimento dinamico e uno strumento positivo per la crescita e il cambiamento. Il patrimonio culturale specifico e la memoria

---

<sup>36</sup> Per una analisi sulla rilevanza che assume l'identità religiosa sia verso la collettività sia verso gli appartenenti al gruppo, rinvio a G. PINO, *Identità personale, identità religiosa e libertà individuali*, in *QDPE*, 1/2008, p. 149.

collettiva di ciascuna località o comunità non è sostituibile ed è una base importante per lo sviluppo presente e futuro»<sup>37</sup>.

Si tratta di un concetto ampio e articolato, nel quale interagiscono due dimensioni, una legata alla funzione di rappresentanza che il patrimonio svolge come memoria della comunità nazionale e locale; l'altra come espressione della cultura, in quanto bene comune condivisibile.

In questo spazio, l'identità culturale<sup>38</sup> collettiva si compone anche della identità religiosa, e della storia che le istituzioni religiosamente identificate esprimono nello spazio sociale. Il Codice Urbani, all'art. 10 d), coglie in modo appropriato l'apporto che la confessione religiosa, per il fatto stesso di essere presente all'interno della comunità, è in grado di fornire nella formazione del patrimonio della Nazione, nel divenire testimone di una cultura che si diffonde e interagisce con i diversi apparati sociali, nel contribuire alla generazione di un sub-strato valoriale collettivo.

Si tratta di un costante processo che ricerca nel bene immobile o mobile il punto di sintesi della identità religiosa che ha trovato pienezza in quel bene, considerato che lo stesso bene potrebbe essere soggetto a valutazioni, inclusioni o esclusioni diverse secondo le categorie e i tempi e i luoghi in cui si manifesta<sup>39</sup>; il bene identificato deve essere preso in carico dagli enti pubblici preposti non solo per la sua conservazione, ma anche per gli aspetti legati alla fruizione e alla valorizzazione.

Il Legislatore ha inteso includere in questa ambiente anche «le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà» (art. 2 comma 2).

---

<sup>37</sup> Questo è il modello di patrimonio presentato da ICOMOS (*International Council on Monuments*) nel 1999 alla XII Assemblea Generale Internazionale sulla gestione del turismo in Messico, cfr. ICOMOS (1999), *International Cultural Tourism Charter: Managing Tourism at Places of Heritage Significance*, Adopted by ICOMOS at the 12th General Assembly in Mexico, October 1999; nella Dichiarazione I degli Atti della Commissione Franceschini del 1967 si legge che «appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. [...] Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà.» in [www.icar.beniculturali.it/](http://www.icar.beniculturali.it/); P. BATTILANI, *Si fa presto a dire patrimonio culturale. Problemi e prospettive di un secolo di patrimonializzazione della cultura*, in *Rivista on-line Storia e Futuro*, n. 47, [www.storiaefuturo.eu](http://www.storiaefuturo.eu), giugno 2018.

<sup>38</sup> Per un riconoscimento della comunità umana in una identità collettiva cfr. G. DALLA TORRE, *La disciplina concordataria del patrimonio ecclesiastico*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1986, p. 31.

<sup>39</sup> L. SMITH, *Uses of Heritage*, Routledge, London, 2006, p. 35 ss.

Il collegamento che viene così rimarcato tra l'oggetto che assume la funzione di diventare testimone di un evento o di identificarsi con il soggetto promotore, e il valore di civiltà che la sua testimonianza acquista, evidenzia la dimensione culturale espressa da una comunità; dimensione culturale che risponde ad un bisogno identitario, non solo come affermazione dei valori che scaturiscono dalla religione professata, ma anche come risposta al bisogno di identità e di appartenenza antropologica.

Sul tema è intervenuta anche la Corte costituzionale, la quale negli anni Novanta<sup>40</sup> ha riaffermato che

«lo Stato deve curare la formazione culturale dei consociati alla quale concorre ogni valore idoneo a sollecitare e ad arricchire la loro sensibilità come persone, nonché il perfezionamento della loro personalità ed il progresso anche spirituale oltre che materiale. In particolare, lo Stato, nei porsì gli obiettivi della promozione e dello sviluppo della cultura, deve provvedere alla tutela dei beni che sono testimonianza materiale di essa ed assumono rilievo strumentale per il raggiungimento dei suddetti obiettivi sia per il loro valore culturale intrinseco sia per il riferimento alla storia della civiltà e del costume anche locale; deve, inoltre, assicurare alla collettività il godimento dei valori culturali espressi da essa».

Il valore culturale viene ancorato agli elementi che esprimono una valenza identitaria<sup>41</sup>, senza precludere la dimensione nella quale l'identità stessa trova manifestazione. In questo processo, il patrimonio richiamato dal bene culturale, potrà interessare anche solo una dimensione locale, piuttosto che nazionale, financo internazionale, in ragione del grado di diffusione assunto dal contesto religioso.

Il quadro che si prospetta produce in capo agli enti pubblici preposti alla tutela e alla valorizzazione, un supplemento di iniziativa, in cui le stesse azioni promosse, tese a proteggere, conservare, promuovere e sostenere il bene, non esauriscono l'oggetto considerato. Infatti, la salvaguardia del bene porta con sé un intero patrimonio culturale religioso che caratterizza una dimensione umana e si traduce in un interesse collettivo che trascende

---

<sup>40</sup> Sentenza n. 118 del 1990.

<sup>41</sup> G. CELESTE, *I beni culturali*, cit., p. 380.

la singola fattispecie religiosa per diventare pienamente «testimonianza materiale avente valore di civiltà»<sup>42</sup>.

In questo modo i beni culturali religiosi diventano patrimonio comune dell'umanità, espressione di una identità che contribuisce a generare valori. Infatti, i legami che vincolano i beni al patrimonio religioso, vengono naturalmente trasferiti nella compagine sociale come dato storico e culturale, per diventare bagaglio multiculturale e multietnico.

#### *4. Ipotesi di tutela del patrimonio culturale religioso immateriale*

L'identità religiosa, per sua natura, non esaurisce le ampie potenzialità di cui è portatrice nella sola fattispecie del bene materiale, ma si manifesta e si esprime sotto diverse forme, anche immateriali; senza precludere la rilevanza della dimensione ambientale come spazio sacro.

Se sul fronte materiale il cammino intrapreso dall'ordinamento può condurre ad un giusto riconoscimento del patrimonio culturale religioso, nel prestare la dovuta rilevanza al bene come manifestazione di testimonianza comunitaria, maggiori difficoltà si riscontrano per gli aspetti che possono essere catalogati come patrimonio culturale immateriale e intangibile<sup>43</sup>.

Il riconoscimento di un patrimonio immateriale e la predisposizione di strumenti giuridici atti a garantire una protezione e una tutela internazionale di tali beni, prende avvio da un percorso che inizia negli anni Novanta del secolo scorso<sup>44</sup>, ed è ancora in fase di completamento<sup>45</sup>.

---

<sup>42</sup> Cfr. Commissione Franceschini, nota 30, concetto poi ripreso nelle diverse disposizioni normative successive; S. BUDELLI, *I beni culturali di interesse religioso: soggetti e istituzioni*, in *www.AmbienteDiritto.it*, p. 4.

<sup>43</sup> Cfr. M. I. SIMEON, P. BUONINCONTRI, *Il patrimonio culturale materiale e immateriale*, in F. FERRIGNI, M. C. SORRENTINO (a cura di) *Il futuro dei territori antichi. Problemi, prospettive e questioni di governance dei paesaggi culturali evolutivi viventi*, Edipuglia, S. Spirito (Ba), 2013, p. 67; G. MORBIDELLI, *Il valore immateriale dei beni culturali*, in *Aedon*, 1/2014; F. FOLLO, *Lo stato dell'arte del Patrimonio Culturale Mondiale dell'UNESCO - Spunti di riflessione con particolare riferimento ai siti culturali di interesse religioso*, in *assau.org*.

<sup>44</sup> Non possiamo non menzionare la Conferenza mondiale sulle politiche culturali, tenuta a Città del Messico nel 1982, la quale include nel patrimonio culturale dei popoli, i riti e le credenze, in *portal.unesco.org*.

<sup>45</sup> È del 1997 la *Proclamazione dei Capolavori del Patrimonio Orale e Immateriale dell'Umanità*<sup>45</sup> da parte dell'UNESCO, con un successivo passaggio nel 2001, nel quale i partecipanti alla tavola rotonda, oltre a prospettare una definizione di beni immateriale<sup>45</sup>, raccomandano «to prepares a new international normative instrument on the safeguarding of the



Bisognerà attendere il 2003, per arrivare ad una definizione di patrimonio culturale immobiliare come

«le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti, e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale»<sup>46</sup>.

Infine, nel 2005 viene adottata la *Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali*<sup>47</sup>, che richiama le espressioni culturali come quelle «che derivano dalla creatività degli individui, dei gruppi e della società»<sup>48</sup>.

La già citata *Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, del 2005, è tesa a promuovere una nozione più ampia di patrimonio culturale, definito «come un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione»; il documento inserisce il patrimonio culturale all'interno di una comunità patrimoniale (o comunità di eredità), costituita da un «insieme di persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici dell'eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future»<sup>49</sup>.

---

intangible cultural heritage". La Conferenza di Torino del 2001 propose una definizione di beni immateriale come «Peoples' learned processes along with the knowledge, skills and creativity that inform and are developed by them, the products they create, and the resources, spaces and other aspects of social and natural context necessary to their sustainability; these processes provide living communities with a sense of continuity with previous generations and are important to cultural identity, as well as to the safeguarding of cultural diversity and creativity of humanity», <http://www.unesco.org>.

<sup>46</sup> Così l'art. 2 comma 1, della *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immobiliare*, conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003. La Convenzione è entrata in vigore il 20 aprile 2006 e l'Italia l'ha ratificata nel 2007 con la legge 27 settembre 2007, n. 167, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)*.

<sup>47</sup> La Convenzione viene conclusa a Parigi il 20 ottobre 2005, ed è stata ratificata dall'Italia nel 2007, con la legge 19 febbraio 2007, n. 19, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005*.

<sup>48</sup> Così l'art. 2 comma 3.

<sup>49</sup> Così l'art. 2 a) e b).

Il richiamo ai beni culturali immateriali o beni volatili<sup>50</sup>, deve essere colto nella disciplina che i beni materiali hanno assunto nell'ambito internazionale; infatti, il riconoscimento del valore che un bene può assumere per una determinata categoria di soggetti, con riflessi ed effetti nella realtà sociale, non può esaurirsi completamente in un oggetto materiale, ma può travalicare la stessa fisicità, per diventare valore comune. Proprio il significato che acquista, e il livello di rappresentanza identitaria che è in grado di assumere, richiede che siano attivate azioni di tutela non solo sul fronte della stretta conservazione dell'identità culturale che il bene riveste, ma anche verso una valorizzazione dello stesso.

Malgrado l'ampio consenso che i beni immateriali hanno assunto in ambito internazionale, in Italia, manca ancora una disciplina specifica per questo tipo di bene.

Il disinteresse dimostrato trova ragione verso una metodologia di approccio materiale ai beni culturali, in cui il valore che gli stessi sono in grado di esprimere, deve necessariamente convogliare verso una testimonianza materiale che ancori il vissuto ad un oggetto<sup>51</sup>. Il legislatore, nel mettere mano al Codice Urbani, nel 2008<sup>52</sup> e nel 2013<sup>53</sup>, ha richiamato le «espressioni di identità culturale collettive», contemplate dalla Convenzioni UNESCO del 2003 e 2005, ma le ha assoggettate alle disposizioni presenti nel codice, a condizione che «le stesse siano rappresentate da testimonianze materiali»<sup>54</sup> o limitando la fattispecie ai «locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato

---

<sup>50</sup> Cfr. A.M. CIRESE, *Introduzione*, in R. GRIMALDI, *I beni culturali demo-antropologici. Schedatura e sistema informativo*, Provincia di Torino, Torino, 1988, p. 13.

<sup>51</sup> Per una breve analisi delle motivazioni che sono a fondamento della politica adottata rinvio a A. GUALDANI, *I beni culturali immateriali: una categoria in cerca di autonomia*, in *Aedon*, 1/2019, p. 3.

<sup>52</sup> D. lgs. 26 marzo 2008, n. 62, *Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione ai beni culturali*.

<sup>53</sup> L. 7 ottobre 2013, n. 112, *Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*.

All'articolo 52 del codice Urbani, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione».

<sup>54</sup> Così, art. 7-bis Codice Urbani.

tradizionale e altre attività commerciali tradizionali». Questo indirizzo non promuove la realizzazione di una disciplina sui beni immateriali, autonoma o inserita all'interno del Codice Urbani, tuttavia il richiamo presente nello stesso Codice alle «altre cose quali testimonianze aventi valore di civiltà» (art. 2, comma 2), lascia intuire che questo aspetto immateriale assume comunque rilevanza, come condizione prodromica al valore che il bene acquista nella veste culturale<sup>55</sup>.

L'eventuale disciplina dei beni intangibili richiederà comunque l'adozione di criteri propri che si discosteranno da quelli attuali, incentrati sulla materialità del bene, per promuovere una tutela attiva che valuti come parte integrante del bene la sua evoluzione nell'ambiente in cui si esprime, anche come interazione tra popolazione e luoghi.

Le Convenzioni UNESCO menzionate non richiamano direttamente la dimensione religiosa come fattispecie autonoma nel contribuire alla formazione del patrimonio culturale immateriale. Tuttavia i testi fanno esplicito richiamo alla prassi, rappresentazioni, espressioni e conoscenze così come alle «tradizioni ed espressioni orali» e alle «consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi»; tutti elementi che proprio per le specificità che assumono e per le caratteristiche che esprimono, sono in grado di rappresentare correttamente le identità espresse da una comunità religiosa.

Il meccanismo previsto nei documenti per dare rilevanza e tutela al patrimonio culturale immateriale, trova articolazione in una politica attiva da parte degli Stati contraenti, i quali sono chiamati, ciascuno per il proprio territorio, a individuare e definire i vari elementi che possono essere ricompresi nella fattispecie. Nel far questo, nel predisporre degli inventari di questo patrimonio, si ritiene necessario coinvolgere i soggetti protagonisti, coloro che hanno contribuito a formare questo patrimonio, quali le comunità, i gruppi, le organizzazioni non governative, così da ricomprendere i portatori di interesse di volta in volta coinvolti.

L'Italia, tuttavia, ha utilizzato il sistema improntato dall'UNESCO per il riconoscimento di alcuni beni immateriali, e per l'inserimento nella lista predisposta.

Tra gli elementi italiani che sono iscritti nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale, risulta di stampo religioso solo la "Perdonanza Celestiniana"<sup>56</sup>, celebrazione di una tradizione ispirata da

---

<sup>55</sup> Sul significato dell'immanenza culturale intrinseca che rende il bene, bene culturale, rinvio a M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, p. 3.

<sup>56</sup> Cfr. [www.perdonanza-celestiniana.it](http://www.perdonanza-celestiniana.it).

Papa Celestino V, che nel 1294 con bolla concesse una indulgenza plenaria<sup>57</sup>. Questa possibilità di inserimento avvenuta nel 2019 deve essere letta nel contesto in cui in Italia vengono avviate le prime procedure per l'iter di candidatura<sup>58</sup> a partire dal 2008, e che vede attualmente iscritti 14 moduli<sup>59</sup>, anche di natura transnazionale.

L'intento di promozione e sviluppo della dimensione immateriale dei beni culturali avviata dall'UNESCO, costituisce un completamento importante del patrimonio culturale materiale e di beni naturali, per identificare, documentare, preservare, proteggere promuovere e valorizzare questo patrimonio.

A fondamento di questo agire ci sono due profili che i documenti evidenziano.

Il primo è legato alla necessità che l'elemento considerato sia rappresentativo della diversità e della creatività umana, in grado di promuovere il senso di appartenenza sociale e culturale. In questo modo il bene contemplato non rileva in quanto valore universale, ma come fattispecie corrispondente alle circostanze e alla storia propria delle comunità o dei gruppi promotori.

Il secondo profilo è proiettato verso il futuro, nel permettere alle prossime generazioni la conoscenza delle diverse identità che permeano il territorio, anche come possibilità aperta di fornire i propri contributi all'evoluzione dello stesso patrimonio immateriale.

In questa fondamentale alternanza tra i due aspetti, si inserisce la funzionalità legata al ruolo che le diversità culturali sono in grado di svolgere sul fronte del dialogo sociale, in cui la conoscenza delle differenti identità e dei valori culturali, aiutano a promuovere una sicurezza locale, in cui gli stessi protagonisti diventano i garanti di uno sviluppo sostenibile e condivisibile.

---

<sup>57</sup> L'indulgenza plenaria veniva concessa a chiunque, confessato e pentito, si fosse recato nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio tra i vesperi del 28 agosto e i vesperi del 29 agosto di ogni anno attraversando la Porta Santa.

<sup>58</sup> Per conoscere le diverse fasi procedurali necessarie per la candidatura, rinvio a [www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/189](http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/189).

<sup>59</sup> - 2008 Opera dei Pupi siciliani; - 2008 Canto a tenore sardo; - 2012 Saper fare liutario di Cremona; - 2013 Dieta mediterranea, elemento "transnazionale"; - 2013 Feste delle Grandi Macchine a Spalla; - 2014 Vite ad alberello di Pantelleria; - 2016 Falconeria; - 2017 L'Arte del "pizzaiuolo" napoletano; - 2018 L'Arte dei muretti a secco, elemento transnazionale; - 2019 Perdonanza Celestiniana; - 2019 Alpinismo; - 2019 Transumanza; - 2020 "L'arte delle perle di vetro"; - 2020 "L'arte musicale dei suonatori di corno da caccia".

Sulla base di questi presupposti bisogna dare merito alle Convenzioni di aver avviato un percorso e di aver promosso la diffusione di strumenti efficaci nel consentire la giusta rilevanza e l'affermazione del patrimonio culturale religioso come espressione delle potenzialità identitarie.

I valori culturali e religiosi costituiscono una risorsa nella formazione di un patrimonio immateriale. Gli stessi sono come portatori di credenze, conoscenze e tradizioni, che esprimono un carattere unico nello spazio. Questo processo contribuisce a salvaguardare la sopravvivenza della identità religiosa della stessa comunità, a fornire un contributo unico alla formazione della realtà multietnica e multiculturale.

Tuttavia, alcune difficoltà emergono nel tentativo di raccordare le finalità teoriche previste nelle Convenzioni, con i modelli applicativi con i quali identificare i beni culturali immateriali.

Certamente i processi previsti saranno di aiuto nell'individuare quelle esperienze che sono espressioni di un valore religioso diffuso, come il Triduo pasquale o il presepio; tuttavia, si rischia di strumentalizzare solo alcuni passaggi religiosamente identificati, e trascurare l'identità religiosa nella sua complessità. Mettere l'accento solo su alcuni elementi caratteristici e portatori di valori religiosi, potrebbe avere come effetto quello di calamitare tutte le esperienze che quell'identità religiosa produce ed esprime solo su un bene immateriale, così da esaurirne la forza motrice che la dimensione religiosa contiene e che si esprime in diverse forme, anche nella sua capacità a contribuire alla formazione del patrimonio comune.

Un rischio può emergere anche in relazione a quelle realtà religiose di recente costituzione o affermazione, le quali per ragioni legate alla minore diffusione, o per la breve esperienza vissuta all'interno del territorio, non sono ancora in grado di produrre una identità che possa essere compresa come composizione parziale del patrimonio territoriale e trovare espressioni adeguate nei modelli proposti e indicati nelle Convenzioni. Indubbiamente il trasferimento di una identità religiosa, come contributo e parte della formazione di un patrimonio, non può essere imposto o programmato, ma può essere agevolato e sostenuto con una politica aperte volta a perseguire le dinamiche sociali in atto.

La promozione di una disciplina del patrimonio intangibile sulla base di una procedura che coinvolga non solo gli Stati, ma anche le comunità, i gruppi e le organizzazioni non governative rilevanti, presenta il merito di indirizzare e stimolare il dibattito culturale internazionale che è seguito per quello materiale, e di favorire una linea guida verso la quale lentamente gli Stati aderenti si indirizzano; così facendo, si amplia la concezione di

patrimonio culturale e si permette di sperimentare nuove politiche culturali.

*5. Una via percorribile per una condivisione sostenibile delle diverse identità religiose*

Il processo attivato esprime un giudizio complessivo positivo delle Convenzioni, nonostante i limiti che emergono dal quadro generale, e coglie la valorizzazione che questo impianto è in grado di fornire al patrimonio religioso, attraverso la rilevanza della identità culturale collettiva caratterizzata. Tuttavia, a prescindere da un eventuale inserimento in liste condivise, il patrimonio culturale religioso contribuisce alla formazione di un bagaglio di valori del tutto slegato da ogni catalogazione, per la stessa comunità religiosa che vive e sperimenta quella identità in un dato ambiente.

La rilevanza che l'interesse religioso assume in uno spazio temporale, come espressione di un interesse collettivo privato che i fedeli in primis e le comunità, sono in gradi di manifestare all'interno e all'esterno delle formazioni sociali con finalità religiose, giustifica la sua stessa specialità.

Il processo di autodeterminazione che si produce va lentamente a formare una serie di valori che definiscono una identità religiosa, una unità di elementi che determinano e caratterizzano la dimensione spirituale del gruppo.

Lo Stato in questa fase si limiterà a garantire le condizioni di imparzialità ed equidistanza verso le comunità religiose atte a vivere e manifestare la propria fede, anche con azioni di garanzia.

Questi valori religiosi che emergono all'interno del tessuto urbano andranno comunque a incrementare il patrimonio culturale sociale attraverso percorsi non sempre lineari e precostituiti, in una costante interazione tra comunità religiosa, tessuto urbano e condizioni storiche, sociali ed economiche presenti.

Il documento del Consiglio d'Europa del 2005, sul valore del patrimonio culturale per la società, firmato dall'Italia nel 2013 e recentemente ratificato<sup>60</sup>, ha perfettamente colto il valore che le diversità culturali, tra cui quella religiosa, assumono nel formare il patrimonio comune. Patrimonio comune, che si caratterizza per una propria

---

<sup>60</sup> Cfr. Nota 1.

individualità data dalla somma dei singoli valori che hanno contribuito a costituirlo, ma in grado di oltrepassarli per diventare elemento a sé stente.

Questa coscienza collettiva permette di disporre di un elemento portante della identità sociale, in grado di contribuire al benessere e all'incremento della qualità della vita.

La novità del documento sta proprio nel cogliere la funzione del patrimonio comune così formato, nella sua azione statica e dinamica.

Sotto il primo aspetto va rilevato che proprio la condivisione richiede una politica nazionale di rispetto e salvaguardia delle diversità culturali attrici, come strumenti di coesione sociale, fattori riconosciuti in grado di garantire pace e sicurezza. La consapevolezza che la cultura religiosa è uno degli ambienti produttivi di questo valore comune insieme agli altri presenti sul territorio, promuove un protagonismo positivo capace di attivare spazi relazionali, generare condizioni di confronto e di dialogo, dando vita a forme di sinergia.

L'attività che si produce sarà in grado di coinvolgere non solo le istituzioni o gli enti, attraverso l'apertura di strumenti di collaborazione, insieme al mondo dell'associazionismo, ma agirà anche ad un livello infraconfessionale, aumentando di fatto le possibilità di coesione sociale e di integrazione a tutti i livelli.

Attraverso l'interazione culturale, all'interno della quale ogni contesto anche religioso, deve sentirsi libero di esprimere e diffondere le proprie espressioni culturali, caratterizzanti la propria identità, si andrà a favorire l'accrescimento del senso di appartenenza e del tenore di vita.

Non va dimenticato anche l'effetto che questa impostazione produce, in grado di realizzare un rafforzamento del patrimonio locale e territoriale, nel costituire le fondamenta sulle quali costruire e parametrare gli strumenti più adatti ed efficaci per una politica di garanzia sempre più inserita nel conteso sociale.

La dimensione dinamica richiamata dal Consiglio d'Europe, si esprime nell'utilizzo di questo patrimonio culturale, nella sua fruibilità intesa come uso e conoscenza; infatti, emerge come facoltà data ad ognuno, individuo e comunità, di contribuire alla sua realizzazione, come attore chiamato a dare il proprio apporto, anche nella veste di semplice fruitore.

In questo modo il patrimonio culturale comune diventa un valore trasmissibile, formato da un elemento collettivo e condiviso, «un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni in continua

evoluzione»<sup>61</sup>, come lascito alle generazioni future di quell'ambiente che si è lentamente andato a costruire nel tessuto sociale urbano<sup>62</sup>.

Questo conduce non solo ad una piena comprensione delle modalità di formazione del patrimonio, ma anche ad un implicito riconoscimento e salvaguardia di tutte le singole identità che hanno contribuito alla sua formazione.

Il percorso che si prospetta, in particolare per gli elementi legati alla natura dei beni culturali e dei servizi religiosi, in chiave identitaria, richiede non solo un rafforzamento degli strumenti di garanzia e valorizzazione presenti all'interno dell'ordinamento, ma una presa d'atto del reale contributo che il patrimonio culturale comune, adeguatamente valorizzato e utilizzato può svolgere all'interno della compagine sociale, anche religiosa.

I segnali formali ci sono.

---

<sup>61</sup> Così l'art. 2 b) della Convenzione.

<sup>62</sup> Da segnalare che presso l'ICOMOS, l'International Council on Monuments and Sites, nel 2017 è stato istituito l'International Scientific Committee on Places of Religion and Ritual (PRERICO).